

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-1325 del 05/05/2016 |
| Oggetto | D.P.R. 59/2013 DITTA L.T.E. LEGATORIA TIPOGRAFICA EDITORIALE S.N.C. DI CHIESA RITA E CABONI MARISA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI «RILEGATURA LIBRI CON COLLANTI» SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), LOC. SAN BONICO, VIA SALOTTI N. 25/29. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-1321 del 03/05/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA |
| Dirigente adottante | ADALGISA TORSELLI |

Questo giorno cinque MAGGIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA L.T.E. LEGATORIA TIPOGRAFICA EDITORIALE S.N.C. DI CHIESA RITA E CABONI MARISA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "RILEGATURA LIBRI CON COLLANTI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), LOC. SAN BONICO, VIA SALOTTI N. 25/29.

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata dalla Ditta L.T.E. LEGATORIA TIPOGRAFICA EDITORIALE S.N.C. DI CHIESA RITA E CABONI MARISA, trasmessa alla Provincia di Piacenza con nota P.E.C. del 10.12.2015 (prot. Prov.le n. 72580 di pari data) dal SUAP del Comune di Piacenza per l'attività di "rilegatura libri con collanti" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata formulata per acquisire i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

PRESO ATTO che la Ditta in parola, con Det. Dir. n. 1670 del 11.07.2003 della Provincia di Piacenza, è stata precedentemente autorizzata ad effettuare le emissioni in atmosfera e che, a tale proposito, nell'istanza di A.U.A. la Ditta ha dichiarato che *"...non sono state apportate modifiche agli impianti..."*;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del 17.03.2016, con cui il Comune di Piacenza ha espresso il proprio *"...parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera..."*;
- nota del 05.04.2016 (prot. Arpa n. 3277 di pari data) con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha espresso parere favorevole, facendo presente peraltro che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;
- nota del 08.04.2016, prot. n. 3436, con cui il S.T. di Arpae nodo di Piacenza ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di alcune condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

DATO ATTO che, rispetto all'inquinamento acustico, il Comune di Piacenza, nel parere formulato con la sopra richiamata nota, ha precisato quanto segue:

- la Ditta non è classificabile, ai sensi del DM 05/09/1994, come industria insalubre;
- la Ditta ha chiesto il rilascio dell'A.U.A. anche per l'inquinamento acustico (pur non essendo obbligata a presentare la documentazione prevista dall'art. 8 comma 4 della L. 447/1995 in quanto non modifica gli impianti attualmente esistenti) ed è tenuta al rispetto dei limiti di zona previsti nella vigente classificazione urbanistica;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **L.T.E. LEGATORIA TIPOGRAFICA EDITORIALE S.N.C. DI CHIESA RITA E CABONI MARISA** (COD. FISC. 00238970339) per l'attività di "rilegatura libri con collanti" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), Loc. San Bonico, via Salotti n. 25/29 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi
 - autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di **stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 IMPIANTO ASPIRAZIONE COLLANTI

| | | |
|---|------|--------------------|
| Portata massima | 3400 | Nm ³ /h |
| Durata massima annua | 220 | h/anno |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Altezza minima | 10 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Composti organici volatili (espressi come Ctot) | 20 | mg/Nm ³ |

EMISSIONE E2 IMPIANTO ASPIRAZIONE COLLANTI

| | | |
|---|------|--------------------|
| Portata massima | 3700 | Nm ³ /h |
| Durata massima annua | 220 | h/anno |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Altezza minima | 10 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Composti organici volatili (espressi come Ctot) | 20 | mg/Nm ³ |

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere le emissioni diffuse;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** (espressi come Ctot);

- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'Allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i controlli da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1 ed E2 devono avere una **frequenza almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
3. **di fare salvo** che il gestore dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera e comprende la comunicazione ex art. 8 comma 4, della L. 447/1995 richiamati nelle premesse del presente provvedimento;
 - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.